

GR_GERICHTE S 2018 108 vom 19. März 2019

GR Gerichte, 2019-03-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_S_2018_108

FR: GR_GERICHTE S 2018 108 du 19 mars 2019

IT: GR_GERICHTE S 2018 108 del 19 marzo 2019

Regeste

prestazioni assicurative LAINF | Unfallversicherung

Erwägungen

E. 1

dell'allegato). La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità è corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità è versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5 % (cifra 2 dell'allegato). La convenuta ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più dettagliata, che completano quella dell'ordinanza. In quanto semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (DTF 125 V 377 cons. 1c e 124 V 209 cons. 4a/cc). Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento tra tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'allegato 3 all'OAINF (DTF 124 V 32, 116 V 157 cons. 3a e 113 V 219, cons. 2b nonché sul tema la sentenza del Tribunale federale 8C_705/2010 del 15 febbraio 2012 cons. 4).

- 15 - 4.2. Giusta l'art. 36 cpv. 4 OAINF, nella valutazione dell'indennità per menomazione dell'integrità si prende poi in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare una revisione solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento non era prevedibile. In generale, in materia di prove, l'esistenza di detto peggioramento prevedibile deve essere comprovato con il necessario grado della probabilità preponderante. La sola possibilità che possa subentrare un peggioramento non basta per giustificare un diritto a prestazioni. Se il peggioramento non è prevedibile, il diritto a prestazioni deve essere rifiutato (DTF 129 V 181 cons. 3.1 e riferimenti). In caso di assenza di prove, la decisione è sfavorevole a quella parte che cerca di derivare un diritto da una circostanza rimasta indimostrata (DTF 119 V 337 cons. 1, 118 V 286 cons. 1b). 4.3. Nel 2015 all'assicurato era stata riconosciuta un'indennità per menomazione dell'integrità del 15 %, in base alla tabella no. 1 allestita dalla convenuta. La tabella no. 1 riguarda i disturbi funzionali agli arti superiori e per delle importanti limitazioni funzionali alla spalla essa prevede una percentuale del 30 % in caso di spalla bloccata in adduzione, del 10 % in caso di mobilità fino a 30° sotto l'orizzontale, del 15 % in caso di mobilità fino all'orizzontale, del 25 % in caso di lussazione non riposta e del 10 % per una lussazione recidivante. Come rilevato dal dott. med. F. _____ il 2 luglio 2015, "il limite funzionale della spalla dominante destra è quello di un ridotto movimento in particolar modo di ante/flessione e abduzione attive, il braccio non è elevabile al di sopra della linea orizzontale dei due cingoli omeroscapolari, questo dà diritto come sopra espresso ad una IMI del 15 %". Che la limitazione funzionale alla spalla corrispondesse ad una menomazione del 15 % è documentato del resto concretamente anche dalle rilevanzze fatte

durante la visita circondariale, dove l'adduzione della spalla destra rilevata era di 90-0-60° (vedi relazione del 30 giugno 2015).

- 16 - 4.4. A giustificazione del mancato riconoscimento di una indennità aggiuntiva a quella già erogata in precedenza, il dott. med. D. _____ dava la seguente spiegazione: "Normalmente, in casi di protesizzazione articolari viene considerata ai fini della IMI la situazione immediatamente precedente la protesi. Tale valutazione era stata già effettuata in occasione della ultima visita medico circondariale. Tale valutazione era a mio avviso corretta e rispondente al deficit funzionale effettivamente presente alla spalla destra. Pertanto il collega che mi ha preceduto ha concesso una IMI del 15 % riferendosi correttamente alla tabella 1.2. In occasione della ultima visita medico circondariale da me eseguita ho riscontrato una funzionalità del tutto paragonabile alla precedente. Per la valutazione della IMI di questo assicurato possiamo quindi basarci sulla funzionalità della spalla presentata prima dell'impianto della protesi articolare. Tale funzionalità appare peraltro paragonabile a quella ottenuta dopo l'impianto della protesi. Pertanto è possibile confermare la IMI a suo tempo concessa". Per questo giudice, la spiegazione fornita convince. Anche dopo la posa della protesi inversa alla spalla destra, l'assicurato non ha subito un peggioramento della funzionalità della spalla che potrebbe giustificare una indennità superiore a quella concessa. La pretesa avanzata in sede di ricorso, che sembra comunque non distinguere tra invalidità e menomazione dell'integrità, volta al riconoscimento di una indennità per menomazione dell'integrità del 50 % è fuori discussione, corrispondendo tale percentuale ad una perdita totale della funzionalità dell'arto superiore e non essendo manifestamente tale la situazione del caso concreto. 4.5. Nella propria relazione del 16 febbraio 2018, il dott. med. D. _____ confermava la percentuale di indennità per menomazione dell'integrità anche operando con la posa di una protesi. Giusta la tabella delle indennità per menomazione dell'integrità no. 5, per le conseguenze di un'artrosi alla spalla e la posa di una protesi la rispettiva indennità ammonta per dei buoni

- 17 - risultati al 15 - 20 %. Per il medico, "la situazione clinica è a mio avviso da considerarsi con esito favorevole in quanto nelle protesizzazioni della spalla con protesi inversa sulle lesioni massive della cuffia di regola non si ottiene un recupero completo dell'articolazione. Anche su questo metodo alternativo otteniamo un valore IMI pari a quanto già concesso. Si è ritenuto pertanto corretto confermare la percentuale già in essere". Anche tale addizionale motivazione convince. Per la menomazione alla spalla destra subita, l'indennità già riconosciuta all'istante nel 2015 è tenuta considerare tutta la problematica presentata anche attualmente, senza che sia possibile parlare di un peggioramento della situazione che potrebbe giustificare una indennità addizionale a quanto già erogato precedentemente. Anche il rifiuto di concedere un incremento dell'indennità per menomazione dell'integrità merita pertanto piena conferma.

E. 5

[Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.